Approvato con deliberazione
C. C.
~~C. C.~~
n° 27 in data 29-6-2000

COMUNE DI SEDRIANO (Prov. di Milano)

CONSORZIO DI TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO

VIA SAN GIOVANNI 41 – 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)

SCHEMA DI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, CONVOGLIAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO PER LA GESTIONE DEI COLLETTORI INTERCOMUNALI E DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE.

Ottobre 1999

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1 Finalità 4
Art. 2 Definizioni 4
Art. 3 Insediamenti 5
Art. 4 Competenze 5
Art. 5 Obblighi dei Comuni in materia regolamentare 6
Art. 6 Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità 6
Art. 7 Divieti di immissioni 6
Art. 8 Immissioni accidentali 6

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA PUBBLICHE FOGNATURE 7

Art. 9 Allacciamento di fognature comunali al collettore 7
Art. 10 Esecuzione degli allacciamenti 7
Art. 11 Ampliamento, potenziamento, rifacimento della rete di fognatura 8
Art. 12 Disposizioni relative agli allacciamenti esistenti 8

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE 9

Art. 13 Ambito di applicazione 9
Art. 14 Attivazione degli scarichi 9
Art. 15 Autorizzazione allo scarico e/o all'allacciamento 9
Art. 16 Insediamenti con destinazione d'uso ignota 10
Art. 17 Limiti di accettabilità 10
Art. 18 Modifiche negli insediamenti 11

SEZIONE I - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI 11

Art. 19 Classificazione degli scarichi 11
Art. 20 Ammissibilità degli scarichi 12
Art. 21 Acque meteoriche 12
Art. 22 Prescrizioni particolari per gli scarichi di categoria C 12

SEZIONE II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 13

Art. 23 Classificazione degli scarichi 13
Art. 24 Ammissibilità degli scarichi 13
Art. 25 Scarichi di sostanze pericolose già assoggettati alla disciplina del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 133. 14
Art. 26 Manutenzione straordinaria e guasti agli impianti di pretrattamento 14
Art. 27 Messa a punto funzionale dei nuovi impianti di pretrattamento 14
Art. 28 Validità delle autorizzazioni allo scarico 14

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI DIRETTI IN COLLETTORE 15

Art. 29 Autorizzazioni allo scarico e all'allacciamento 15
Art. 30 Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento al collettore. 15

TITOLO V - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI.....16

Art. 31 Verifiche e ispezioni sugli scarichi provenienti da pubbliche fognature 16
Art. 32 Verifiche e ispezioni sugli scarichi privati 16

TITOLO VI - SANZIONI.....17

Art. 33 Mancato rispetto delle norme di regolamento 17

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....18

Art. 34 Validità del regolamento 18
Art. 35 Sostituzione del precedente regolamento 18
Art. 36 Modifiche al regolamento 18
Art. 37 Attuazione del regolamento 18
Art. 38 Entrata in vigore 18

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....19

1) Tabella consortile dei limiti di accettabilità 19
2) Pozzetto di ispezione e prelievo 21
3) Scheda tecnica per la richiesta di autorizzazione allo scarico – insediamenti produttivi 22
4) Scheda tecnica per la richiesta di autorizzazione allo scarico – insediamenti civili 25
5) Tabelle di accettabilità di scarichi da attività particolari 26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare nell'ambito dei territori dei comuni consorziati i servizi consortili di allontanamento e depurazione dello scarico finale delle acque meteoriche e usate di qualunque tipo nonché di stabilire le disposizioni necessarie per assicurare la corretta funzionalità degli impianti di depurazione del Consorzio di Tutela Ambientale del Magentino, di seguito denominato Consorzio;

A tal fine il regolamento definisce :

a) i principi generali e gli obbiettivi finalizzati al miglior funzionamento degli impianti di trattamento in modo da diminuire gli impatti sull'ambiente naturale; a tal fine sono da considerarsi prioritari gli interventi volti alla progressiva separazione delle reti fognarie comunali e allo smaltimento delle acque meteoriche in conformità al P.R.R.A. in modo da garantire la regolarità del processo depurativo;
b) il funzionamento dei servizi consortili di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque di scarico recapitanti nella fognatura pubblica, nel rispetto dei limiti di accettabilità, come stabilito dalle norme e prescrizioni vigenti ;
c) le modalità di utilizzo dei servizi diversi da quelli di cui al punto b) eventualmente prestati dal Consorzio in favore dei Comuni consorziati o convenzionati;
d) i rapporti con i Comuni e gli utenti privati in materia di modalità di allacciamenti e di accettabilità degli scarichi convogliati nelle opere di canalizzazione e depurazione di competenza consortile, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature.

Il presente regolamento si intende integrativo e complementare del Regolamento di fognatura emanato dal titolare del servizio di raccolta ed allontanamento delle acque reflue, per le parti compatibili con il presente; in caso di discrepanze, omissioni, o difformità, il presente regolamento consortile sarà vincolante e prevalente per gli aspetti che direttamente o indirettamente coinvolgano le strutture o i servizi la cui competenza e/o gestione sia attribuita al Consorzio.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento e per la corretta comprensione dei termini contenuti nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- FOGNATURE: per fognature si intendono tutte le opere pubbliche di raccolta dei reflui provenienti da insediamenti civili e produttivi come definiti al successivo art. 3, dal punto di immissione dell'utente al manufatto (pozzetto, cameretta o altro) di recapito finale, rappresentato quest'ultimo dal collettore consortile, dall'impianto di depurazione o dal corpo ricettore (acqua superficiale, pozzo perdente o suolo e sottosuolo); le fognature sono di norma di competenza comunale, o comunque del soggetto avente la titolarità del servizio di raccolta ed allontanamento delle acque reflue, salvo espresse diverse pattuizioni. Si intendono compresi in tale voce anche gli eventuali scaricatori di piena e le stazioni di sollevamento che inviano i reflui ai collettori e agli impianti consortili.
  - *Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e a servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;*
  - *Acque reflue industriali: acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali e comunque aventi caratteristiche diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche*
  - *Fognatura mista: rete di fognatura che raccoglie nelle stesse canalizzazioni sia le acque in tempo asciutto che quelle meteoriche;*
  - *Fognatura separata: rete di fognatura che raccoglie le acque di tempo asciutto separatamente da quelle meteoriche;*
  - *Potenziamento di fognatura: tutti i lavori e le opere eseguite su uno o più tronchi di fognatura già collegati, anche in via indiretta, al collettore, che possono comportare una variazione qualitativa e/o quantitativa dei liquami addotti.*

- *Ampliamento di fognatura: estensione di uno o più tronchi di fognatura già collegati, anche in via in diretta, al collettore.*
- *Rifacimento di fognatura: vale quanto detto per il potenziamento. Non sono considerati rifacimenti ai fini del presente regolamento, i lavori di manutenzione straordinaria comportanti il rifacimento parziale o totale della fognatura, a condizione che l'intervento non dia luogo a variazioni qualitative e/o quantitative dei liquami addotti.*
- *Collettori e opere di collettamento: essi sono rappresentati dai condotti di convogliamento agli impianti di depurazione dei reflui provenienti dai condotti terminali delle reti fognarie pertinenti al centro abitato. Lungo il tracciato dei collettori possono sussistere impianti di sollevamento e di rilancio delle acque nonché scaricatori di piena. I limiti fisici di competenza su tali opere sono rappresentati dai manufatti di allacciamento delle fognature comunali (o dai pozzetti di immissione nel caso di utenti privati) e dal pozzetto di arrivo al depuratore realizzato o da eseguirsi. I collettori sono di norma di proprietà consortile e vengono gestiti dallo stesso Consorzio.*
- *Impianto di pretrattamento: apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a rendere gli scarichi degli insediamenti conformi alle disposizioni del presente regolamento;*
- *Cameretta di ispezione e controllo: manufatto realizzato per l'eventuale misurazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico nonché per il prelievo di campioni, conforme allo schema tipo di cui all'allegato «Norme tecniche»;*
- *Depuratori: si intendono gli impianti e le pertinenze relative per il trattamento dei reflui collettati. Essi sono costituiti da manufatti, apparecchiature e opere connesse necessari per il corretto funzionamento del processo depurativo.*

Art. 3 Insediamenti

Insediamento produttivo: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali qualitativamente diversi da quelli derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività commerciale e di produzione di beni;

Insediamento civile: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli edifici possono essere adibiti ad esempio ad attività residenziali ed a servizi ovvero ad ogni altra attività che dia comunque origine a scarichi terminali qualitativamente analoghi a quanto sopra indicato. É, inoltre, da considerare insediamento civile l'impresa agricola che dia luogo a scarico terminale e possegga i requisiti individuati con delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque dall'inquinamento del 8 maggio 1980.

Art. 4 Competenze

In conformità al proprio statuto, il Consorzio provvede:

1) alla progettazione e costruzione delle opere di base, di potenziamento ed integrazione relativamente agli impianti di depurazione ed ai collettori;
2) all'esercizio, alla gestione, alla manutenzione degli impianti di depurazione e dei collettori e loro manufatti;
3) ad esprimere proprio motivato parere vincolante per l'allacciamento al collettore, l'ampliamento, il potenziamento e il rifacimento di fognature comunali nei casi previsti dal presente regolamento;
4) ad esprimere proprio motivato parere vincolante per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ad insediamenti produttivi e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento agli insediamenti civili;
5) ad effettuare controlli quali-quantitativi, verifiche, ispezioni, misure su tutti gli scarichi afferenti all'impianto di depurazione, sia di natura civile sia produttiva, nonché su tronchi o rami di fognatura comunale;
6) a determinare, accertare ed applicare la tariffa derivante dal servizio di collettamento e depurazione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
7) a stabilire i limiti di accettabilità per gli scarichi diretti ed indiretti affluenti agli impianti di depurazione.
8) ad emanare specifiche tecniche per la realizzazione di pozzi perdenti, manufatti per la separazione delle acque di prima pioggia, vasche di accumulo e in generale per le opere, i dispositivi, e gli strumenti necessari al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

I pareri e le autorizzazioni previsti dai punti 3) e 4) sono adottati con provvedimenti del legale rappresentante del Consorzio su proposta degli Uffici tecnici e amministrativi.
Il Consorzio di concerto con i singoli Comuni esercita le funzioni relative all'applicazione dei canoni e delle tariffe previste dalla legge.
Il Consorzio adotta infine quei provvedimenti che si rendono necessari o utili per un ordinato ed efficace espletamento dei servizi di sua competenza.
Le sopra elencate competenze potranno essere ampliate mediante convenzione da stipularsi con i Comuni consorziati.

Art. 5 Obblighi dei Comuni in materia regolamentare

Il presente regolamento è vincolante per tutti gli utenti.
I Comuni consorziati provvedono ad uniformare i propri regolamenti di fognatura alle disposizioni del presente regolamento entro il 1 giugno 2000.

Art. 6 Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità

Fermo restando il rispetto del presente regolamento e della normativa vigente in materia, la quantità e la qualità degli scarichi, di qualunque natura, ammessi in fognatura comunale e in collettore dovranno essere in ogni caso tali da:

- non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura, del collettore e dell'impianto di depurazione;
- garantire che le reti fognarie, i collettori, l'impianto di depurazione e loro manufatti, non siano danneggiati;
- non interferire negativamente sul processo di depurazione;

Per assicurare il rispetto delle condizioni previste al primo comma, il Consorzio potrà prescrivere, sia in sede di esame della domanda di allacciamento o di autorizzazione allo scarico, sia in qualunque momento qualora ne ravvisi la necessità:

1. la realizzazione di vasche volano, vasche di accumulo ed altri sistemi, opere e/o dispositivi atti a regolare la quantità e la qualità degli scarichi, dimensionati tenendo conto delle esigenze depurative e dei carichi idraulici ammessi in collettore;
2. l'installazione di idonei strumenti di misura, campionamento e controllo che consentano il rilevamento qualitativo e/o quantitativo dei reflui scaricati quali: misuratori di portata, campionatori automatici, strumentazione di analisi on-line ecc.

Le opere, gli strumenti, i dispositivi prescritti dal Consorzio saranno realizzati a cura e spese del titolare dello scarico, cui spetta pure l'onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il mantenimento in perfetta efficienza, nonché l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consorzio, a mezzo fax, ogni guasto o funzionamento irregolare.

Art. 7 Divieti di immissioni

È vietato immettere nel collettore e nella fognatura comunale:

1) sostanze liquide infiammabili, esplosive, tossiche o che possano provocare emissioni gassose di analoga natura;
2) sostanze solide, anche se triturate, che possano provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti come stracci, immondizia, sabbie, fanghi di depurazione, residui di lavorazione

Art. 8 Immissioni accidentali

Qualora si verifichino eventi accidentali che possano comportare l'immissione nella fognatura comunale o nel collettore di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, il responsabile dell'immissione deve adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni, dandone immediata comunicazione a mezzo fax al Consorzio, alla A.S.L. e al Comune competenti per territorio.
Resta inteso che eventuali danni derivati dallo sversamento accidentale, saranno integralmente a carico del responsabile.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 9 Allacciamento di fognature comunali al collettore

Tutte le fognature comunali miste attualmente esistenti devono essere collegate al collettore previa interposizione di idoneo manufatto di sfioro o scaricatore di piena realizzato a cura e spese del Comune, dimensionato in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle "Norme tecniche" allegate.
Il Comune richiedente l'allacciamento è titolare dello scarico di sfioro, ed allo stesso compete la richiesta di autorizzazione allo scarico all'Autorità competente al rilascio.
Il Consorzio potrà, in casi particolari e motivati, previa verifica tecnica, autorizzare allacciamenti di tronchi di fognatura comunale mista sprovvisti di sfioratore.
L'allacciamento delle fognature comunali dovrà essere preceduto da autorizzazione rilasciata dal Consorzio.
Gli allacciamenti, comunque realizzati, sono subordinati alla compatibilità idraulica del collettore e alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.
La domanda di allacciamento dovrà essere presentata dal Comune corredata dei seguenti documenti in duplice copia:

1) strumento urbanistico vigente e adottato (stralcio dell'area interessata);
2) planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna (non superiore a 1:1000) con l'indicazione del tracciato della fognatura e del punto di intersezione al collettore, dell'ubicazione degli insediamenti produttivi esistenti serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi;
3) elencazione delle strade, vie, piazze servite dalla fognatura in esame onde consentire l'individuazione delle utenze
4) profilo idraulico della fognatura di cui si richiede il collegamento e di quelle secondarie che vi si immettono indicante: dimensioni, materiali costruttivi, pendenze;
5) particolari costruttivi (piante e sezioni) del punto di immissione nel collettore e del relativo pozzetto di ispezione, nonché dell'eventuale manufatto di sfioro o scaricatore di piena;
6) relazione idraulica (dimensionamento dei condotti e dei manufatti);
7) relazione tecnica riportante:
   - popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di allacciamento;
   - portata media e massima giornaliera prevista in tempo asciutto e in tempo di pioggia;
   - elenco degli insediamenti produttivi esistenti e serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi.
8) se prevista, copia della domanda di autorizzazione allo scarico presentata all'Autorità competente per le acque di scarico provenienti dal manufatto di sfioro o scaricatore di piena.

L'immissione dovrà comunque avvenire in un pozzo del canale consortile con opere di allacciamento conformi ai tipi depositati presso l'Ufficio Tecnico Consortile e contenuti nel fascicolo allegato "Norme tecniche".
Il Consorzio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, rilascerà l'autorizzazione completa delle eventuali prescrizioni ai sensi dell'art. 6 e una copia controfirmata della documentazione allegata.
L'incompletezza della documentazione o le integrazioni che il Consorzio riterrà di richiedere per l'istruttoria della domanda, formulate per iscritto, interrompe il termine sopra indicato. In questo caso, il Consorzio rilascerà l'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione e delle eventuali integrazioni richieste.
Il Consorzio potrà, previa comunicazione scritta al Sindaco e concordando tempi e modalità con l'Amministrazione comunale interessata, limitare o sospendere le immissioni al collettore quando sia necessario per ragioni tecniche legate alla manutenzione del collettore o dell'impianto di depurazione, senza che ciò comporti indennizzi, risarcimenti o altro.
Restano in capo al Comune interessato le eventuali richieste di autorizzazioni per lo sversamento temporaneo di liquame in corso d'acqua superficiale.

Art. 10 Esecuzione degli allacciamenti

Salvo particolari e motivate esigenze, l'allacciamento al collettore dovrà avvenire in corrispondenza di una delle esistenti camerette di ispezione.

Ad autorizzazione rilasciata, il Comune con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo fax, segnalerà con almeno 15 giorni di preavviso la data di inizio lavori.
Il Consorzio vigilerà affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle eventuali prescrizioni impartite e potrà, con preavviso scritto al Comune e alla Ditta esecutrice delle opere, sospendere i lavori di allacciamento qualora riscontrasse la mancata osservanza delle prescrizioni o la mancata esecuzione a regola d'arte.
Il Consorzio potrà comunque tutelarsi ulteriormente nelle adeguate sedi, qualora riscontrasse, anche a lavori ultimati, gravi inadempienze, abusi, omissioni o quant'altro possa compromettere la funzionalità delle proprie infrastrutture ed impianti.

Art. 11 Ampliamento, potenziamento, rifacimento della rete di fognatura

Al fine di verificare la compatibilità idraulica del collettore e la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione, l'ampliamento, il potenziamento e il rifacimento di tronchi di fognatura esistenti già allacciati al collettore, sono sottoposti a preventiva autorizzazione del Consorzio da rilasciarsi nei termini e con le modalità indicate al precedente art. 9, allegando tutta la documentazione ivi prevista evidenziando in particolare i tratti interessati dalle modifiche.
Sono escluse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esempio, limitati rifacimenti legati ad eventi improvvisi quali crolli o lesioni).

Art. 12 Disposizioni relative agli allacciamenti esistenti

a) fognature comunali dei Comuni consorziati

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ammessi nuovi allacciamenti se non in conformità alle disposizioni ivi contenute.
Tutte le fognature comunali in esercizio ed allacciate al collettore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si devono intendere regolarmente autorizzate a condizione che entro tre mesi dalla richiesta del Consorzio, le Amministrazioni dei Comuni consorziati provvedano ad inoltrare la seguente documentazione in duplice copia:

1) planimetria aggiornata dell'intera rete di fognatura comunale in scala opportuna (non superiore a 1:1000) riportante il tracciato, i punti di immissione al collettore, gli eventuali sfioratori o scaricatori di piena;
2) se disponibile, profilo idraulico indicante: dimensioni, materiali costruttivi, pendenze;
3) relazione tecnica riportante:
   - la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
   - la portata media e massima giornaliera prevista in tempo asciutto per ogni punto di immissione al collettore;
4) copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Autorità competente per le acque di sfioro sversate dagli scaricatori di piena;
5) copia della deliberazione di individuazione aggiornata delle zone servite da pubblica fognatura secondo le definizioni della normativa vigente.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Consorzio ne restituisce una copia controfirmata.
In caso di incompletezza della documentazione si applica quanto previsto al 9° comma dell'art. 9.
L'individuazione della rete di fognatura così come risulterà dalla documentazione anzidetta, costituirà «lo stato di fatto».
Ogni ulteriore ampliamento e/o potenziamento e/o rifacimento della rete rispetto a quanto previsto nello «stato di fatto», è sottoposta alle norme e alle disposizioni del presente regolamento.

b) fognature comunali dei Comuni non consorziati

Alle eventuali reti di fognatura di proprietà di Comuni non consorziati, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gravitanti sul collettore e sugli impianti di depurazione, si applicano interamente le norme previste per i Comuni consorziati dal precedente punto a).
Ad integrazione della documentazione prevista dal comma precedente, le Amministrazioni interessate dovranno produrre dichiarazione a firma del Sindaco con la quale si impegnano al rispetto integrale delle norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 13 Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli insediamenti produttivi e civili con scarichi recapitati in pubblica fognatura collegata agli impianti di depurazione.
Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi con recapito diverso da quello previsto al precedente comma, sono disciplinati dalla normativa nazionale.
La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili con recapito diverso dalla pubblica fognatura è stabilita dalla normativa regionale.

Art. 14 Attivazione degli scarichi

I nuovi scarichi possono essere attivati esclusivamente dopo il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento o allo scarico.

Art. 15 Autorizzazione allo scarico e/o all'allacciamento

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati.
Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento per gli scarichi provenienti da insediamenti civili sostituisce l'autorizzazione allo scarico.
Le autorizzazioni allo scarico e all'allacciamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 30, sono rilasciate dal Comune competente per territorio.
Nei casi in cui è previsto dal presente regolamento il rilascio del parere obbligatorio e vincolante del Consorzio, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico dovrà presentare al Comune competente per territorio domanda di autorizzazione allo scarico o di allacciamento, corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

a) ***Scarico proveniente da insediamento di tipo residenziale e da servizi classificabile in categoria B_2 - C – D ai sensi della normativa regionale vigente***

1. Scheda tecnica conforme al modello contenuto nell'allegato «Norme tecniche»
2. Estratto mappa cartografica in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell'insediamento;
3. Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:200/1:500) indicante:
   - la rete di acque meteoriche in colore azzurro;
   - la rete di acque nere in colore verde;
   - la posizione dei pozzi perdenti;
   - la posizione degli eventuali sistemi di trattamento dei reflui civili;
   - la posizione della cameretta di ispezione e controllo sullo scarico generale prima dell'immissione in fognatura comunale (o collettore);
   - il punto di immissione in fognatura comunale (o collettore);
4. Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale (o collettore) e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema tipo contenuto nell'allegato «Norme tecniche»;
5. Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque di prima pioggia, se richiesto.

b) ***Scarico proveniente da insediamento produttivo***

1. Scheda tecnica conforme al modello contenuto nell'allegato «Norme tecniche»
2. Estratto mappa cartografica in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell'insediamento;
3. Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:200/1:500) indicante:
   - la rete di acque meteoriche in colore azzurro;
   - la rete di acque nere in colore verde;
   - la rete di acque di raffreddamento in colore giallo;
   - la rete di acque di processo in colore rosso;
   - la rete di acque con scarichi parziali contenenti le sostanze indicate al 5° comma dell'art 28 del D. Lgs. 152/99 in colore viola con relativa cameretta di ispezione e controllo;
   - la posizione dei pozzi perdenti;
   - la posizione della cameretta di ispezione e controllo sullo scarico generale da posizionarsi prima dell'immissione in fognatura comunale (o collettore) e in luogo facilmente accessibile;
   - la posizione dell'eventuale impianto di pretrattamento;
   - planimetria, schema di processo e descrizione dell'eventuale impianto di pretrattamento;
   - i punti di stoccaggio di materie prime, prodotti finiti, reagenti o di altre sostanze liquide o idrosolubili;

- i punti di prelievo autonomo e/o da acquedotto;
- il punto di immissione in fognatura comunale (o collettore);

4. Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale (o collettore) e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema tipo contenuto nell'allegato «Norme tecniche».
5. Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque di prima pioggia se richiesto.

c) ***Scarico proveniente da ciclo produttivo specificato dalla tab. 3/A dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/99.***

1. Scheda tecnica conforme al modello allegato «Norme tecniche»
2. Dati e informazioni previsti dalla normativa richiamata.

Il Comune trasmetterà al Consorzio la richiesta di parere allegando la documentazione di cui ai commi precedenti in duplice copia.
Il Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione restituirà al Comune una copia controfirmata della documentazione allegata unitamente al parere di competenza con le eventuali prescrizioni ai sensi dell'art. 6.
L'incompletezza della documentazione o le integrazioni che il Consorzio riterrà di richiedere per l'istruttoria della domanda, formulate per iscritto, interrompe il termine sopra indicato. In questo caso, il Consorzio rilascerà il parere entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione e delle eventuali integrazioni richieste.

Art. 16 Insediamenti con destinazione d'uso ignota

Nel caso di edifici la cui destinazione d'uso non sia nota all'atto dell'esecuzione dei lavori di allacciamento (es. lottizzazioni industriali) l'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata unicamente ai fini edili.
In ogni caso, i lavori di fognatura devono essere realizzati prevedendo per ogni punto di scarico la realizzazione di una cameretta di ispezione e controllo prima della loro confluenza nello scarico generale e la eventuale immissione in fognatura delle sole acque di prima pioggia, determinate in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle allegate "Norme Tecniche", con esclusione delle restanti acque meteoriche.
La relazione tecnica dovrà contenere le seguenti informazioni

1) Estratto mappa cartografica in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell'insediamento;
2) Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:200/1:500) indicante:
3) la rete di acque meteoriche in colore azzurro;
4) la rete di acque nere in colore verde;
5) la posizione dei pozzi perdenti;
6) la posizione dei sistemi di trattamento dei reflui civili;
7) la posizione della cameretta di ispezione e controllo posizionata sullo scarico generale prima dell'immissione in fognatura comunale (o collettore);
8) il punto di immissione in fognatura comunale (o collettore);
9) Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale (o collettore) e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema tipo contenuto nell'allegato «Norme tecniche»;
10) Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque di prima pioggia.

Prima dell'inizio dell'attività, per ciascun insediamento, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico provvede in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 15.
Il Consorzio può, in relazione al tipo di attività effettivamente insediatasi, fissare ulteriori prescrizioni.

Art. 17 Limiti di accettabilità

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli insediamenti produttivi e gli insediamenti civili di categoria C di cui all'art. 22 con scarichi recapitati in pubblica fognatura collegata agli impianti di depurazione, sono tenuti al rispetto dei limiti riportati nella tabella consortile allegata al n. 1
Per i limiti non previsti valgono quelli di cui alla Tabella 3 – allegato 5 del D. Lgs. 152/99.
Qualora in relazione al mutamento delle situazioni di scarico l'impianto centralizzato di depurazione non sia in grado di rispettare i limiti fissati dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, il Consorzio provvede alla modifica dei limiti di accettabilità con priorità per quelli rilasciati ai sensi del successivo 5° comma.
Gli scarichi devono essere adeguati ai nuovi limiti con le seguenti modalità:

⇨ se nuovi, fin dalla loro attivazione:
⇨ se esistenti, entro 24 mesi.

Fermi restando i limiti inderogabili per i parametri previsti dalla tab. 5 – all. 5 al D. Lgs. 152/99, a richiesta degli interessati, tenuto conto delle capacità di trattamento dell'impianto centralizzato, il Consorzio potrà definire, per uno o più parametri, valori di accettabilità dello scarico superiori a quelli stabiliti al precedente 1° comma a valere per tutte le attività appartenenti alla tipologia identificata e con scarichi di caratteristiche analoghe a quelle riportate nella richiesta.

Art. 18 Modifiche negli insediamenti

Per gli insediamenti civili di categoria B_2, C e D soggetti a diversa destinazione d'uso, che abbiano cessata l'attività o la cui attività sia trasferita in altro luogo, il titolare dell'insediamento deve darne comunicazione scritta al Comune e al Consorzio entro 15 giorni dalla variazione intervenuta.
Per gli insediamenti produttivi, in caso di variazioni della qualità e/o della quantità delle acque reflue scaricate, si applica il disposto dell'art. 15.
Per ***variazione di qualità*** si deve intendere una variazione nell'attività svolta che possa comportare la presenza nelle acque scaricate di sostanze diverse da quelle già segnalate con la precedente richiesta di autorizzazione.
Per ***variazione di quantità*** si deve intendere una variazione nelle attività svolte che possa comportare lo scarico di quantità di acque superiori a quelle già segnalate con la precedente richiesta di autorizzazione.
Qualora la variazione di qualità o quantità sia ritenuta dal titolare dell'autorizzazione poco significativa, potrà essere formulata richiesta di parere preventivo circa l'effettiva necessità di nuova autorizzazione al Direttore del Consorzio che si esprimerà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Per il cambiamento di ragione sociale e/o di persona fisica titolare dell'attività, fuori dai casi previsti nei precedenti commi, dovrà essere data comunicazione scritta al Comune e al Consorzio entro 15 giorni dalla variazione intervenuta richiedendo la volturazione dell'autorizzazione esistente alla nuova situazione.

SEZIONE I - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI

Art. 19 Classificazione degli scarichi

Ai fini della loro disciplina, gli scarichi degli insediamenti civili sono distinti nelle seguenti categorie:
categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori, chimici, fisici o biologici;
categoria B: scarichi provenienti da:

- B_1 insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
- B_2 insediamenti diversi da quelli della categorie A e B_1 assimilati, in base ai criteri dell'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 62/85, a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

Categoria C: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazione di servizi, individuati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. IV/10562 del 24 giugno 1986, ovvero:

a) Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico
b) Lavanderie a umido e tintorie;
c) Studi e laboratori fotografici e radiografici;
d) Depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione;
e) Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
f) Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori:
g) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne:

Categoria D:

- D_1 scarichi di categoria A e B_1 qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici e biologici;
- D_2 scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D_1.

Art. 20 Ammissibilità degli scarichi

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili diversi da quelli classificati nelle categorie B_2, C e D sono sempre ammessi purché rispettino i regolamenti di fognatura e di igiene emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.
Prima del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento in fognatura comunale per gli scarichi provenienti da insediamenti classificati nelle categorie B_2, C e D, il Comune provvede, con le modalità previste all'art. 15, ad acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Consorzio.

Art. 21 Acque meteoriche

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le immissioni di acque meteoriche in fognatura mista o in collettore provenienti da nuovi insediamenti sono soggette alle seguenti disposizioni, in armonia con le disposizioni contenute nel P.R.R.A.:

insediamenti di categoria B_2, C e D_2

⇨ sono ammesse unicamente le acque di prima pioggia, determinate in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle allegate "Norme tecniche", convogliate mediante opere di smaltimento indipendenti.
In caso di fognatura separata, le acque meteoriche sono collegate alla fognatura bianca.

tutte le altre categorie di insediamenti

⇨ dovranno essere convogliate in pozzo perdente.

L'immissione in fognatura o collettore di acque meteoriche in contrasto con quanto stabilito al comma precedente, è ammessa solo in casi particolari e motivati.

Art. 22 Prescrizioni particolari per gli scarichi di categoria C

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, agli insediamenti di categoria C si applicano le seguenti prescrizioni:

1) ***Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico:***
É vietato lo scarico di prodotti impiegati nell'attività quali solventi, vernici, liquidi refrigeranti, oli esausti, soluzioni elettrolitiche di batteria; dei residui derivanti da cabine di verniciatura; dei reflui derivanti dal trattamento ad umido di aeriformi.
Prima dell'immissione in fognatura, le acque di prima pioggia devono essere sottoposte a idonei pretrattamenti di sedimentazione e disoleatura.
Gli scarichi dovranno essere conformi ai limiti fissati nel precedente art. 17.

2) ***Lavanderie a umido e tintorie:***
É vietato lo scarico di reflui contenenti solventi
Gli scarichi dovranno essere conformi ai limiti fissati nel precedente art. 17.

3) ***Studi e laboratori fotografici e radiografici:***
É vietato scaricare reflui contenenti bagni di sviluppo o di fissaggio nonché residui derivanti dalla manipolazione di isotopi radioattivi.

4) ***Depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione:***
Il deposito dei rifiuti deve essere realizzato con modalità che assicurino il contenimento degli eventuali inquinanti dilavati con le piogge o percolanti dai rifiuti.
Prima dell'immissione in fognatura, le acque di prima pioggia devono essere comunque sottoposte a idonei pretrattamenti di sedimentazione e disoleatura.

5) ***Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide:***
Il deposito di sostanze liquide deve essere dotato di idonei bacini di contenimento.
Il deposito di sostanze solide deve essere realizzato con modalità che ne impediscano il dilavamento con le piogge.

6) ***Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori:***
É vietato scaricare i rifiuti grossolani derivanti dalle suddette attività.
Prima dell'immissione, gli scarichi devono essere sottoposti a idonei pretrattamenti di grigliatura fine.

7) ***Macelli annessi ai negozi di vendita di carne:***

È vietato scaricare sostanze solide, parti di animali, peli, sangue, sostanze grossolane, acque di primo lavaggio.

Prima dell'immissione, gli scarichi devono essere sottoposti a idonei pretrattamenti di grigliatura fine

Il Consorzio, a richiesta del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, si riserva di accettare scarichi contenenti alcune delle sostanze sopra elencate prescrivendo eventualmente ulteriori e/o diversi sistemi di pretrattamento e/o di laminazione degli scarichi.
In quest'ultimo caso, qualora lo scarico avvenga in fognatura comunale, il Consorzio acquisirà il preventivo parere vincolante del Comune comprovante la capacità ricettiva dei tratti di fognatura interessati dallo scarico.

SEZIONE II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 23 Classificazione degli scarichi

Ai fini della loro disciplina gli scarichi degli insediamenti produttivi sono così distinti, in base alla loro natura:

- ⇨ **acque di processo**: *acque che subiscono alterazioni in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi;*
- ⇨ **acque di raffreddamento**: *acque che non subiscono alterazioni in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi salvo che per il parametro "temperatura";*
- ⇨ **acque nere**: *acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine, dalle mense e le cui caratteristiche chimico-fisiche derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico;*
- ⇨ **acque meteoriche**: *acque di pioggia ricadenti da tetti, piazzali e da qualunque altra superficie.*

Art. 24 Ammissibilità degli scarichi

Prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico il Comune provvede, con le modalità previste all'art. 15, ad acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Consorzio.
Gli scarichi degli insediamenti produttivi come sopra classificati sono soggetti alle seguenti disposizioni:

1) ***Acque di processo***
Gli scarichi di acque di processo devono essere conformi ai limiti fissati dall'art. 17.
I suddetti limiti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Non è altresì consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, scarichi parziali contenenti le sostanze indicate al 5° comma dell'art 28 del D. Lgs. 152/99.
Qualora in un insediamento abbiano origine scarichi contenenti le sostanze indicate al n. 4 dell'art. 28 del decreto, prima della loro confluenza nello scarico generale deve essere realizzata idonea cameretta di ispezione e controllo per la verifica del rispetto dei limiti previsti al primo comma.

2) ***Acque nere***
Gli scarichi di acque nere, purché allontanati e recapitati in fognatura con opere di smaltimento indipendenti da quelli derivanti da ciclo produttivo, sono da considerare scarichi civili e sono da classificare nella categoria A o B_1, in base agli edifici di provenienza.
Qualora le acque nere siano convogliate congiuntamente alle acque di processo, si applicano invece le norme relative a queste ultime.

3) ***Acque di raffreddamento***
Le acque di raffreddamento, definite come acque che non subiscono alterazioni in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi salvo che per il parametro "temperatura"; e che provengono da nuovi insediamenti, devono essere in via prioritaria riciclate o, nel rispetto della normativa vigente, scaricate in recapiti diversi dalla fognatura mista. In caso di riciclo delle acque usate, il Consorzio si riserva la possibilità di concedere deroghe in applicazione dell'art. 28.10 del D. Lgs. 152/99
L'immissione di acque di raffreddamento in contrasto con quanto indicato può essere consentita dal Consorzio solo in casi particolari e motivati.

4) ***Acque meteoriche***
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i nuovi insediamenti possono immettere in fognatura mista o in collettore unicamente le acque di prima pioggia, determinate in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle "Norme tecniche" allegate mediante opere di smaltimento indipendenti.
In caso di fognatura separata, le acque meteoriche sono collegate alla fognatura bianca.

L'immissione di acque meteoriche in contrasto con quanto indicato può essere consentita dal Consorzio solo in casi particolari e motivati.

Qualora da un insediamento produttivo vengano scaricate complessivamente acque utilizzate nel ciclo produttivo in misura superiore a 50.000 mc/a, è fatto obbligo l'installazione, per ogni punto di scarico, di un adeguato sistema per la misura della portata avente caratteristiche che saranno definite dal Consorzio. Potrà inoltre essere richiesta l'installazione di un campionatore automatico.

Art. 25 Scarichi di sostanze pericolose già assoggettati alla disciplina del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 133.

Si applicano integralmente le norme indicate all'art. 34 del D.Lgs n. 152/99.
L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previa acquisizione del parere preventivo e vincolante del Consorzio.

Art. 26 Manutenzione straordinaria e guasti agli impianti di pretrattamento

Le operazioni di manutenzione ordinaria degli eventuali impianti di pretrattamento devono assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento in qualunque condizione.

Nel caso si renda necessario effettuare operazioni di manutenzione straordinaria che possono comportare temporaneamente una variazione quantitativa e/o un peggioramento della qualità dello scarico, il titolare dell'insediamento ne deve dare comunicazione al Consorzio, almeno 15 giorni prima della data prevista, indicando la natura delle manutenzione, gli accorgimenti adottati per non arrecare danni, la data di inizio e di presumibile fine delle operazioni, l'entità delle variazioni quantitative e/o qualitative.
Qualora si verifichino guasti che comportino interruzioni di esercizio degli impianti di pretrattamento, il titolare dell'insediamento deve adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento prodotto dallo scarico dandone immediata comunicazione telefonica e via telefax, seguita da conferma scritta, al Consorzio.
Fermi restando i limiti inderogabili per i parametri relativi a sostanze pericolose previste dalle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/99, qualora le operazioni di manutenzione straordinaria o il guasto all'impianto, nonostante gli accorgimenti adottati, possano comportare il superamento dei limiti di accettabilità previsti dall'art. 17, su richiesta del titolare dello scarico, il Consorzio potrà concedere deroghe ai suddetti limiti per il tempo necessario alla rimessa in esercizio dell'impianto di pretrattamento fissando se ritenuto opportuno specifiche prescrizioni.

Art. 27 Messa a punto funzionale dei nuovi impianti di pretrattamento

Fermi restando i limiti inderogabili per i parametri relativi a sostanze pericolose previste dalle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/99, a richiesta del titolare dell'insediamento, il Consorzio può assegnare limiti allo scarico superiori a quelli stabiliti dall'art. 17 per il tempo necessario alla messa a punto funzionale dei nuovi impianti di pretrattamento nella fase di avviamento.

Art. 28 Validità delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi hanno validità quadriennale dalla data del rilascio. In mancanza della richiesta di rinnovo da parte del titolare presentata con le modalità previste all'art. 45 & 7 del D. Lgs. 152/99, si intendono decadute ad ogni effetto di legge.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI DIRETTI IN COLLETTORE

Art. 29 Autorizzazioni allo scarico e all'allacciamento

Per casi particolari e motivati, qualora ricorrano circostanze che non consentano il recapito di scarichi provenienti da insediamenti civili o produttivi in pubblica fognatura, il Consorzio può autorizzare allacciamenti diretti al collettore.
L'allacciamento in collettore dovrà comunque avvenire in una delle esistenti camerette di ispezione e in conformità allo schema tipo di allacciamento di cui all'allegato «Norme tecniche»
A tal fine il titolare dell'attività da cui origina lo scarico dovrà presentare al Consorzio, e per conoscenza al Comune, domanda di allacciamento diretto in collettore, corredata dai documenti, in triplice copia, previsti dai punti a), se civile, o c), se produttivo, dell'art. 15.
In questi casi, gli scarichi possono essere effettuati senza interposizione di fossa settica o biologica.

Art. 30 Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento al collettore.

La costruzione delle opere necessarie all'allacciamento al collettore, è realizzata interamente a cura, spese e sotto la piena responsabilità del richiedente.
La proprietà dei manufatti di allacciamento resta del richiedente così come ogni e qualsiasi opera ed onere derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sono altresì a carico del richiedente tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi occorrenti per l'allacciamento come i permessi e gli accorgimenti in fatto di salvaguardia di altri servizi che dovessero interferire nonché tutte le misure di sicurezza del traffico stradale e per l'incolumità delle persone.
Ad autorizzazione rilasciata, il titolare dello scarico con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo fax, segnalerà almeno 15 giorni prima la data di inizio lavori.
Il Consorzio vigilerà affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle eventuali prescrizioni impartite e potrà, con preavviso scritto al titolare dello scarico, al Comune e alla Ditta esecutrice delle opere, sospendere i lavori di allacciamento qualora riscontrasse la mancata osservanza delle prescrizioni o la mancata esecuzione a regola d'arte.
Il Consorzio potrà comunque tutelarsi ulteriormente nelle adeguate sedi, qualora riscontrasse, anche a lavori ultimati, gravi inadempienze, abusi, omissioni o quant'altro possa compromettere la funzionalità delle proprie infrastrutture ed impianti.

TITOLO V - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI

Art. 31 Verifiche e ispezioni sugli scarichi provenienti da pubbliche fognature

Il Consorzio potrà effettuare in ogni momento ispezioni sui tronchi di fognatura collegati agli impianti di depurazione, anche con telecamere a circuito chiuso, nonché prelievi, misure e controlli sugli scarichi defluenti nelle pubbliche fognature.
Gli uffici comunali competenti, a richiesta del Consorzio, assicurano la necessaria assistenza per l'effettuazione di quanto previsto al precedente comma.

Art. 32 Verifiche e ispezioni sugli scarichi privati

Ferme restando le competenze degli organi istituzionali in materia, il Consorzio, al fine di garantire la corretta gestione dei collettori e degli impianti di depurazione, effettuerà ispezioni, controlli, verifiche, misure sulla composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi.
Il titolare dello scarico deve consentire l'accesso del personale del Consorzio, munito di idoneo cartellino di riconoscimento, all'interno dell'insediamento.
Il personale del Consorzio è tenuto alla riservatezza delle informazioni legate ai processi produttivi coperti da segreto industriale.
Il Consorzio segnala al Comune, per i provvedimenti di competenza, gli scarichi non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 33 Mancato rispetto delle norme di regolamento

Per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

Ferme restando le responsabilità penali per fatti od omissioni costituenti reato, chiunque si renda responsabile di danni alla rete di collettamento e/o agli impianti di depurazione è inoltre tenuto al pagamento delle spese sostenute dal Consorzio in relazione ai danni medesimi.

40.	Solventi organici azotati	0,2 mg/l	
41.	Solventi clorurati	2 mg/l	esclusi i pesticidi clorurati (nn. 44÷48)
42.	Tensioattivi anionici	10 mg/l	
43.	Tensioattivi non ionici e cationici	2 mg/l	
44.	Pesticidi totali	0,05 mg/l	esclusi i fosforati
45.	tra cui aldrin	0,01 mg/l	
46.	dieldrin	0,01 mg/l	
47.	endrin	0,002 mg/l	
48.	diendrin	0,002 mg/l	
49.	Pesticidi fosforati	0,10 mg/l	
50.	Tossicità		Lo scarico non deve essere tossico per la flora batterica e non deve inibire la crescita dei fanghi attivi e/o la digestione di quelli di supero
51.	Coliformi totali	nessun limite	
52.	Coliformi fecali	nessun limite	
53.	Streptococchi fecali	nessun limite	
54.	Tossicità acuta		non accettabile quando dopo 24 ore il numero di organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

Nota (1): Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso e in sospensione

Nota (2): Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso e in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore

Le metodiche analitiche e di campionamento sono quelle definite con i volumi "Metodi analitici per le acque " pubblicati dall'IRSA- CNR ed aggiornati dall'ANPA.

Nei casi in cui viene effettuato un campionamento istantaneo, è da ritenere ammissibile un valore dei parametri indagati superiore del 50% a quello riportato in tabella; sono comunque esclusi i parametri relativi a composti elencati nella tab. 3/A e 5 del D. Lgs. 152/99.

2) Pozzetto di ispezione e prelievo

Il pozzetto di ispezione e controllo deve consentire campionamenti in assenza di sedimenti che possano inficiare il valore del prelievo effettuato.

Le dimensioni minime del pozzetto devono comunque essere di almeno 50 cm (di diametro o di lato – dimensione L nel disegno) con un salto tra il fondo della tubazione di arrivo e quella di allontanamento dei liquami non inferiore a 50 cm (dimensione H2 nel disegno).

Per scarichi con volume annuo superiore a 50.000 mc deve essere realizzato un pozzetto a due stadi, il primo per campionamenti automatici (dimensione D nel disegno) ed il secondo per campionamenti anche istantanei.

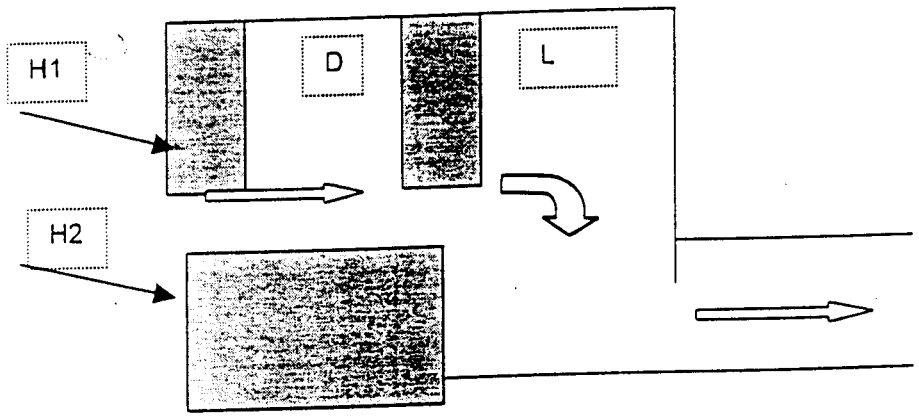

Dimensioni indicative:

H1 non superiore a 50 cm
H2 non inferiore a 50 cm
L bocca del pozzetto ($\phi \geq$ 50 cm)
D pozzetto per il prelievo automatico del campione ($\phi \geq$ 30 cm).

Nota bene: se la profondità del fondo del pozzetto L rispetto al piano di lavoro è superiore a 2 m, il diametro minimo dell'imbocco dovrà essere di 90 cm.

3) ***Scheda tecnica per la richiesta di autorizzazione allo scarico – insediamenti produttivi***

Da inviare al Sindaco ed al Consorzio Tutela Ambientale del Magentino

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ nella sua qualità di (titolare/legale rappresentante/_____) della società _____ con sede legale in _____ e insediamento produttivo in _____ chiede con la presente ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 152/99 l'autorizzazione a scaricare le acque reflue derivanti dalle attività lavorative svolte nell'insediamento indicato nella fognatura pubblica di via _____ in corrispondenza del civico n. ___ .

Allo scopo comunica che:

- le acque usate sono prelevate dal pubblico acquedotto per un quantitativo annuo stimato di _____ mc
- sono inoltre prelevate da fonti di approvvigionamento privato per un quantitativo annuo stimato di _____ mc
- sono utilizzate sia nel ciclo lavorativo che per scopi civili indicativamente per un quantitativo di ____ mc a scopi lavorativi e di ____ mc a scopi civili
- il volume annuo scaricato è pari al prelevato, salvo le seguenti quantità recapitate in altro ricettore (*specificare quantità e recapito se diverso dalla pubblica fognatura)*
- verrà realizzato un punto di prelievo allo scarico avente le caratteristiche contenute nel Regolamento dei servizi consortili a valle di tutti gli utilizzi ed a monte dell'immissione nella pubblica fognatura
- le modalità di utilizzo, trattamento e scarico delle acque stesse sono riportate in dettaglio nella relazione tecnica allegata a firma di tecnico abilitato, relazione che riporta anche l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati per il processo produttivo, l'elencazione delle materie prime, la descrizione del sistema di depurazione utilizzato.

Le caratteristiche dello scarico saranno in ogni caso rispettose dei limiti prescritti dalla vigente tabella consortile.

Si impegna altresì a corrispondere i canoni e le tariffe che saranno dovuti agli Enti gestori dei servizi di fognatura, collettamento, allontanamento e depurazione.

Allegati:

Planimetria dell'insediamento completa di corografia che riporti l'ubicazione dell'impianto, le reti di fognatura interna, i reparti di lavorazione, i servizi aziendali, i punti di scarico ed allaccio dei diversi reparti e locali alle reti di fognatura interna, la posizione del pozzetto di prelevamento campioni, la posizione degli allacciamenti alla fognatura esterna.

Scheda di rilevamento debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante oltre che dal tecnico abilitato.

Certificato anagrafico della Camera di Commercio

SCHEDA DI RILEVAZIONE

1.	Ragione sociale:	
2.	Attuale indirizzo:	
3.	Telefono:	
4.	Legale rappresentante:	
5.	Responsabili di stabilimento:	
6.	Settore di appartenenza:	
7.	Codice ISTAT (1991):	
8.	Partita IVA	
9.	Numero di iscrizione CCIAA	
10.	Settore produttivo:	
11.	Personale attualmente occupato:	*- operai:* *- impiegati:*
12.	Personale previsto:	*- operai:* *- impiegati:*
13.	Data di inizio dell'attività	
14.	Lavorazioni insalubri (DM 5.9.94):	
15.	Attività prevalente:	
16.	Orario di lavoro	

Approvvigionamento idrico

		utilizzo		
Fonte	*Consumo (mc annui)*	*civile*	*produttivo*	*raffreddamento*
Acquedotto comunale				
Pozzo privato				
Altro				
Totale prelievi				

Utilizzi idrici (quantità annua)

Utilizzo per	
processo	
raffreddamento	
produzione vapore	
lavaggio	
servizi igienici	

Elenco delle vie di allaccio alla fognatura comunale

	Recapito	*continuo*		*pozzetto*		*misuratore di portata*	
1.		SI	NO	SI	NO	SI	NO
2.		SI	NO	SI	NO	SI	NO
3.		SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.		SI	NO	SI	NO	SI	NO

Cancellare la risposta che non interessa

Con riferimento alla numerazione sopra riportata, indicare la tipologia delle acque reflue recapitate ai diversi scarichi

Recapito	*Tipologia acque confluenti (% sul totale della singola categoria)*			
	Processo	*Raffreddamento*	*Lavaggi*	*Servizi igienici*
1.				
2.				
3.				
4.				

Macchinari di previsto impiego

Macchina/linea	Quantità

Materiali impiegati

Fornitore Sostanza o preparato	Frasi R (dalla scheda di sicurezza)	Processo o reparto	Quantità annua (ton)

Descrizione sintetica dei principali cicli produttivi (con particolare riferimento a quelli che impiegano acqua)

Stoccaggio provvisorio di rifiuti (fanghi e liquami) in azienda

	Tipo	Quantità annua (kg)	Smaltitore	Classificazione CER
1.	Fanghi da trattamento chimico-fisico			
2.	Fanghi da trattamento biologico			
3.	Fanghi da trattamenti superficiali			
4.	Altri fanghi detenuti			
5.				
6.	Concentrati galvanici			
7.	Emulsioni oleose			
8.	Oli minerali esausti			
9.	Altri liquami detenuti			
10.				

data di compilazione

_____

Il legale rappresentante

_____

4) *Scheda tecnica per la richiesta di autorizzazione allo scarico – insediamenti civili*

Da inviare al Sindaco ed al Consorzio Tutela Ambientale del Magentino

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ nella sua qualità di (costruttore/legale rappresentante/amministratore/_____) dell'insediamento posto in _____ chiede con la presente ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 152/99 l'autorizzazione a scaricare le acque reflue derivanti dall'insediamento stesso nella fognatura pubblica di via _____ in corrispondenza del civico n. ___ .

Allo scopo comunica che:

- le acque usate sono prelevate dal pubblico acquedotto per un quantitativo annuo stimato di _____ mc
- sono inoltre prelevate da fonti di approvvigionamento privato per un quantitativo annuo stimato di _____ mc
- sono provenienti da insediamento di tipo residenziale e da servizi e sono prevalentemente derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche
- il volume annuo scaricato è pari al prelevato, salvo le seguenti quantità recapitate in altro ricettore (*specificare quantità e recapito se diverso dalla pubblica fognatura)*
- verrà realizzato un punto di prelievo allo scarico avente le caratteristiche contenute nel Regolamento dei servizi consortili a valle di tutti gli utilizzi ed a monte dell'immissione nella pubblica fognatura

Le caratteristiche dello scarico saranno in ogni caso rispettose dei limiti prescritti dalla vigente tabella consortile.

Si impegna altresì a corrispondere i canoni e le tariffe che saranno dovuti agli Enti gestori dei servizi di fognatura, collettamento, allontanamento e depurazione.

Allegati:

Planimetria dell'insediamento completa di corografia che riporti l'ubicazione dell'impianto, le reti di fognatura interna, i punti di scarico ed allaccio dei diversi edifici alle reti di fognatura interna, la posizione del pozzetto di prelevamento campioni, la posizione degli allacciamenti alla fognatura esterna, secondo quanto previsto all'art. 15 lettera a) del *Regolamento per il servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque di scarico per la gestione dei collettori intercomunali e degli impianti centralizzati di depurazione* del Consorzio di Tutela ambientale del Magentino.

5) *Tabelle di accettabilità di scarichi da attività particolari (art. 17)*

I valori riportati, indicativi, devono essere sottoposti in primo luogo al vaglio del Dirigente del Settore Impianti del Consorzio in relazione alle possibilità residue di accettabilità qualitativa e quantitativa degli impianti esistenti sulla base quantomeno delle installazioni attualmente esistenti ed autorizzate, con l'avvertenza della necessità di una riserva di dimensioni del 15/20% sui carichi ammissibili.
Sulla base delle risultanze dell'analisi del Dirigente del Settore Impianti del Consorzio, verranno successivamente sottoposti per un parere di valutazione all'ASL competente.

a) Industria alimentare

Le attività **alimentari** (comprese quelle di macellazione di limitate dimensioni e di ristorazione collettiva) devono rispettare i seguenti limiti di accettabilità per i loro scarichi

Parametro	*u.m.*	*valore*
Materiali sedimentabili	ml/l	20
Materiali in sospensione totali	mg/l	1.000
BOD5	mg/l	1.000
COD	mg/l	2.000
Azoto ammoniacale come N	mg/l	200
Azoto nitroso come N	mg/l	4
Fosforo totale come P	mg/l	20
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	200
Cloruri come Cl-	mg/l	2000

b) Industria conciaria

Per le attività del settore conciario, sono ammessi i seguenti limiti di accettabilità dello scarico

Parametro	*u.m.*	*valore*
Materiali sedimentabili	ml/l	20
Materiali in sospensione totali	mg/l	1.000
BOD5	mg/l	1.000
COD	mg/l	2.000
Rapporto COD/BOD5		≤ 2
Cromo totale	mg/l	20
Azoto ammoniacale come NH_4	mg/l	200
Azoto nitroso come N	mg/l	4
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	200
Cloruri come Cl-	mg/l	2000
Solfati come SO_4	mg/l	2000

c) Altre possibili attività da regolamentare

Le attività elencate potrebbero essere incluse tra quelle con autorizzazione specifica, salvo il controllo da parte del Dirigente del Settore Impianti del Consorzio come indicato ai punti precedenti e la successiva valutazione ASL.

Attività	*Parametri da controllare*
Autotrasporti	Tensioattivi, sospesi, Fe
Autolavaggio e stazioni di servizio per automezzi	Tensioattivi, sospesi, Fe
Biomasse (da bottini e non)	BOD, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, grassi ed oli animali e vegetali, sospesi, sedimentabili, fosforo
Centrali termiche	Cloruri, solfati
Lavanderie a umido	Tensioattivi, grassi ed oli animali e vegetali

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
al collettore Consortile a sezione circolare

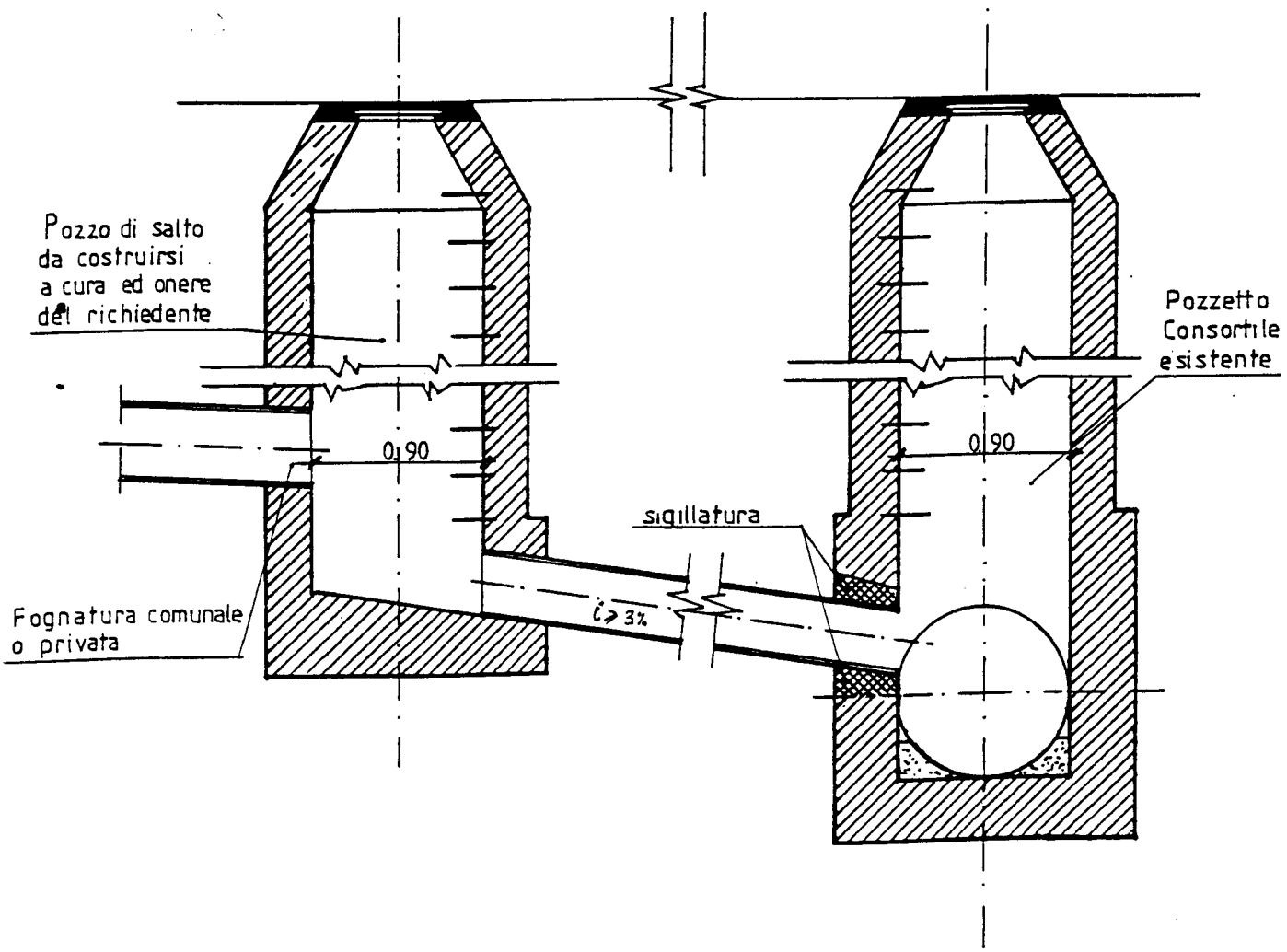

SCHEMA TIPO DI SFIORATORE SU FOGNATURA COMUNALE

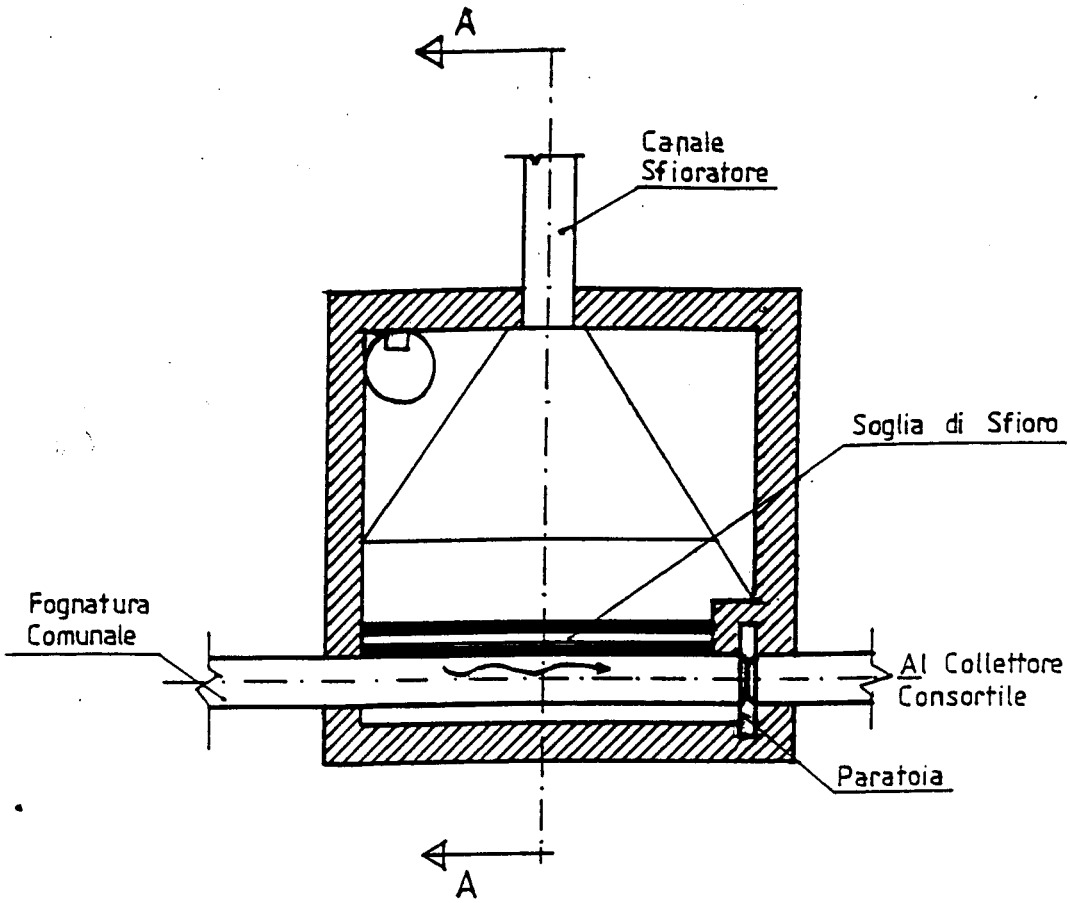

PIANTA

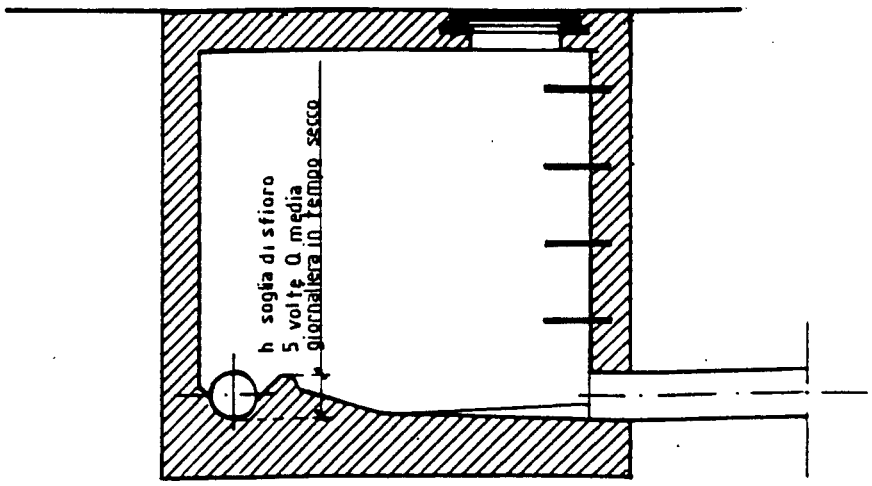

SEZIONE A-A